

Deliberazione N. 466

Assessore

Assessore FELICE CASUCCI



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 12	06

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 11/07/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

DGR n. 6722 del 9 settembre 1986 - Guide Vulcanologiche. Determinazioni

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	Presidente
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	NICOLA	CAPUTO	
4)	Assessore	FELICE	CASUCCI	
5)	Assessore	ETTORE	CINQUE	
6)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	
7)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	
8)	Assessore	LUCIA	FORTINI	
9)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	
10)	Assessore	MARIO	MORCONE	
11)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	
	Segretario	MAURO	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. con legge regionale del 16 marzo 1986 n. 11 e ss.mm.ii. rubricata *“Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”*, nell'osservanza dei principi fissati dalla legge quadro del 17 maggio 1983 n. 217, sono stati definiti i requisiti per l'esercizio e per l'accesso alle attività professionali turistiche, attraverso l'istituzione di appositi Albi regionali distinti per professione;
- b. l'art. 15 della citata legge regionale, in particolare, per salvaguardare la incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio, ha previsto l'istituzione di n. 11 Presidi permanenti turistici, tra cui quelli della *“Zona archeologica dei Campi Flegrei e Solfatara”* e del *“Vulcano Vesuvio”*, disponendo al quinto comma del medesimo articolo che *“i requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione sono determinati, a cadenza biennale, dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia.”*;
- c. il comma 3 dell'articolo di cui alla lettera precedente ha introdotto una specifica disposizione per il sito del Vesuvio stabilendo che *“per la salvaguardia e la incolumità dell'escursionista, la prestazione professionale della guida è obbligatoria per la località Vesuvio al di sopra dei mille metri.”*;
- d. con Delibera di Giunta Regionale n. 6722 del 9 settembre 1986, in ossequio alla menzionata normativa, sono stati definiti i requisiti professionali ed il numero delle guide per ogni presidio assegnando al Presidio Permanente del Vulcano Vesuvio, anche in considerazione del flusso turistico stimato all'epoca, un numero massimo di 37 guide alpine (vulcanologiche) e 10 professionisti (tra guide alpine e guide turistiche) alla Zona archeologica dei Campi Flegrei e Solfatara;
- e. con Delibera di Giunta Regionale n. 7497 del 14 ottobre 1986, è stato istituito il sub albo regionale delle Guide del Vesuvio in cui entravano a far parte le guide già in possesso dell'abilitazione conseguita a seguito del decreto del prefetto del 1971, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 16 marzo 1986;
- f. con Delibera di Giunta Regionale n. 5480 del 26 luglio 1994, in considerazione delle disposizioni della richiamata DGR n. 6722 del 9 settembre 1986 e a completamento dell'organico fissato in numero di 37 unità lavorative, è stata disposta l'indizione del bando di concorso per l'abilitazione di 27 Guide Vulcanologiche nella Regione Campania – Presidio Permanente Vulcano Vesuvio;
- g. con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9992 del 14 ottobre 1994, è stato approvato il bando di esame, finalizzato alla copertura dell'organico del citato Presidio;
- h. con Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 12 febbraio 1999, ad esito della illustrata procedura abilitativa:
 - h.1 sono stati approvati, in via definitiva gli atti delle prove concorsuali con cui venivano dichiarati idonei 39 candidati;
 - h.2 è stato stabilito che di tali professionisti solo i primi 27 fossero assegnati al Presidio Vulcano Vesuvio considerato che nell'organico dei 37 posti disponibili, 10 fossero occupati, ai sensi della Delibera n. 7497/1986 richiamata nella precedente lettera e), da quei professionisti abilitati precedentemente alla L.R. n. 11/86;
 - h.3 è stato disposto che i rimanenti 12 entrassero a far parte di una graduatoria di merito da utilizzare per la copertura di vacanze di organico eventualmente verificatesi nel corso di un biennio;
- i. con Delibera di Giunta Regionale n. 6818 del 03 novembre 1999, constatata la carenza di Guide Vulcanologiche nel Presidio permanente zona Flegrea – Solfatara, istituito anch'esso dalla legge regionale n. 11/86, è stato deliberato di immettere in detto Presidio n. 9 professionisti della graduatoria di merito approvata dalla richiamata DGR n. 21/1999;
- j. con Delibera di Giunta Regionale n. 3902 del 3 agosto 2001, è stato disposto di prorogare fino all'esaurimento la menzionata graduatoria di merito dei candidati idonei per assicurare la copertura di eventuali sopravvenute vacanze di organico del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio;
- k. la graduatoria della pregressa procedura selettiva, bandita nel 1994, così come prorogata dalla Delibera di Giunta regionale n. 3902 del 3 agosto 2001 è pervenuta al suo naturale esaurimento

con l'adozione del Decreto Dirigenziale n. 72 del 26 settembre 2024 con cui è stata disposta l'immissione in servizio dell'ultimo professionista dichiarato idoneo;

PREMESSO ALTRESI' che

- a. con la Legge n. 6 del 2 gennaio 1989, *"Ordinamento della professione di guida alpina"*, sono stati dettati i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione in parola e ha introdotto espressamente, all'art. 23, la figura professionale della guida vulcanologica, e, al comma 1, dispone che *"l'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi"*;
- b. la menzionata Legge n. 6/1989, nel regolamentare la professione di guida alpina e guida vulcanologica, ha stabilito che l'iscrizione nei relativi albi avesse efficacia triennale e il suo rinnovo fosse necessariamente subordinato all'accertamento della idoneità psico-fisica del professionista (art. 8, comma 1), attestata da apposito certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza (art. 5, comma 1, lett. c);
- c. il D. Lgs 2 febbraio 2006, n. 30 *"Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131"*, individua i principi fondamentali in materia di professioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sancendo che *"l'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione"* (art. 2, comma 1);
- d. il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, ha introdotto il principio del riconoscimento delle qualifiche professionali, superando i vincoli territoriali delle professioni turistiche;
- e. l'articolo 41, comma 11 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, nel modificare il perimetro applicativo dell'art. 15, comma 2 della legge regionale 11/1986, secondo cui *"le prestazioni delle guide per tutto il periodo di attività presso i presidi, sono limitate al solo monumento o alla sola località dove operano"*, ha stabilito che, tale disposizione, non si applicasse alle guide vulcanologiche, per cui è consentito alle medesime esercitare la propria prestazione professionale indistintamente su tutti i siti di natura vulcanica;
- f. la Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18 rubricata *"Organizzazione del sistema turistico in Campania"*, prevede, tra le altre cose, che la Regione intervenga per *"promuovere la qualità complessiva del sistema turistico regionale, dei prodotti e dei servizi turistici"* (art. 2, c. 1, lett. h), nonché per *"favorire il rafforzamento strutturale e competitivo dell'offerta turistica regionale attraverso il miglioramento della qualità dell'organizzazione delle strutture"*;
- g. l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, in raccordo e cooperazione con il Collegio Regionale delle Guide Alpine, alla luce del costante incremento dei flussi turistici nazionali ed internazionali nonché dell'imminenza del dissequestro del sito della Solfatara da parte dell'Autorità Giudiziaria, aveva dato impulso alla procedura di attivazione del corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica;
- h. con la Delibera di Giunta Regionale n. 297 del 14 giugno 2022, alla luce del quadro normativo vigente e del favorevole parere dell'Avvocatura regionale reso in merito alla legittimazione della Regione all'indizione di detta procedura, è stato preso atto della necessità di avviare il percorso formativo per l'abilitazione di nuove Guide Vulcanologiche nei siti di natura vulcanica del territorio regionale, demandando alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, di concerto con la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili di attivare il richiamato percorso formativo/abilitativo;
- i. con Decreto Dirigenziale n. 41 del 18/07/2022 sono state approvate le *"Linee guida per la selezione di partecipanti al corso di abilitazione propedeutico al rilascio del titolo per l'esercizio della professione di "Guida Vulcanologica"* e, contestualmente, è stato decretato di avvalersi dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei per l'organizzazione e la gestione amministrativa e del Collegio Regionale delle Guide Alpine per l'organizzazione scientifica del menzionato corso;

- j. con Decreto Dirigenziale n. 31 del 11/04/2024, ad esito della citata procedura formativo/abilitativa, è stata approvata la graduatoria di merito, composta da 29 candidati dichiarati idonei, subordinando l'esercizio dell'attività alla preliminare e regolare iscrizione nell'albo professionale tenuto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania e al successivo rilascio da parte dell'amministrazione regionale del tesserino identificativo;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

- a. degli 11 Presidi Turistici Permanenti previsti dall'art. 15 della L.R. n. 11/1986 solo il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio si è regolarmente costituito;
- b. la maggioranza dei professionisti neoabilitati alla professione hanno chiesto di essere immessi nel Presidio Permanente Vulcano Vesuvio attraverso l'ampliamento del numero massimo fissato dalla richiamata DGR n. 6722/1986;
- c. i dati dei flussi turistici sulla base dei quali è stato calcolato il numero massimo di 37 guide vulcanologiche da assegnare al Presidio Permanente Vulcano Vesuvio - PPVV è più che raddoppiato come da comunicazione dell'Ente Parco Vesuvio agli atti del competente Ufficio istruttore;
- d. il recente dissequestro da parte della Corte di Appello di Napoli del sito della Solfatara e la conseguente prossima riapertura richiede la urgente e necessaria presenza di figure professionali in grado di garantire l'incolumità dei turisti e l'accompagnamento in sicurezza degli stessi escursionisti al fine di prevenire il ripetersi di tragedie come quella del 2017 che ne ha determinato la lunga chiusura da parte delle Autorità Giudiziarie preposte;
- e. alla luce del descritto contesto normativo nazionale ed euro-unionale e sull'opportunità di procedere al superamento del numero chiuso di guide vulcanologiche del PPVV, così come fissato dalla DGR n. 6722/1986, è stata formulata specifica richiesta all'Avvocatura regionale circa l'attuale vigenza dell'art. 15 della Legge regionale n. 11/1986;
- f. con parere prot. n. 68/2025, l'Avvocatura regionale ha confermato la persistente vigenza della normativa regionale in tema di Presidi Permanenti sul presupposto che la disposizione che li disciplina involge la specifica materia del turismo che rientra tra quelle cd "residuali" di competenza specifica della potestà legislativa delle regioni, dato che la stessa *"è finalizzata ad istituire ed organizzare un servizio ai turisti/escursionisti, anche per ragioni di incolumità e, dunque, di protezione civile, allorché si tratti di siti vulcanici"*, auspicando, al contempo, la modifica della richiamata n. 6722/1986, al fine di adeguare l'organizzazione dei medesimi presidi permanenti presso i monumenti o le località individuate dalla normativa regionale, nel rispetto dei principi normativi in tema di libera concorrenza e pari opportunità di accesso ed esercizio della professione;
- g. con il richiamato parere, l'Avvocatura ha inoltre precisato che "la convenzione dell'Ente Parco Vesuvio, che affidava in via esclusiva e addirittura prevedeva (...) un biglietto unico per l'accesso al Vesuvio sopra i mille metri con una guida del presidio si configura(va), in altri termini, in aperto contrasto con i principi sanciti a tutela della concorrenza e delle pari opportunità di accesso ed esercizio della professione";
- h. sono state sentite le organizzazioni di categoria il cui esito è agli atti dell'ufficio competente;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, altresì, che

- a. nella richiamata DGR n. 6722/1986:
 - a.1 la funzione del PPVV appare caratterizzata da una marcata compartecipazione delle guide vulcanologiche *"nell'attuazione di direttive tecniche – organizzative"* dell'Ente Parco Vesuvio che, con apposita convenzione con i predetti professionisti, ha previsto che gli stessi siano tenuti a fornire la gestione dell'accompagnamento in sicurezza, ovvero siano preposti, secondo turni prestabiliti, al presidio permanente del sito, dall'orario di apertura a quello di chiusura, ad espletare sopralluoghi finalizzati prioritariamente a garantire la tutela e l'incolumità del turista/escursionista tramite misure di primo soccorso e a gestire in modo ordinato il flusso turistico;
 - a.2 pur individuando e riconoscendo una condizione preferenziale alle guide assegnate ai presidi, è stata temperata tale situazione di oggettivo vantaggio tratteggiando la struttura del presidio, ivi compreso quello del Vesuvio, come "sempre aperto, nell'ambito delle norme,

dei regolamenti e delle direttive emanate dai responsabili organismi sovrintendenti al monumento o località, a tutte le guide abilitate incluse nell'apposito albo ed autorizzate ad esercitare la propria professione, ancorché non compresa fra quelle specificamente destinate ad un presidio”;

- b. la struttura dei presidi, così come intesi dall'organo di governo regionale del 1986 e improntati ad un ampio e dinamico criterio di “apertura” si pone perfettamente in linea con le evoluzioni normative nazionali e comunitarie in tema di esercizio della professione, quale espressione della più ampia libertà di iniziativa economica e del pieno rispetto della disciplina in tema di tutela della concorrenza;
- c. il numero di 37 guide vulcanologiche assegnate al Presidio Permanente Vulcano Vesuvio dalla richiamata Delibera n. 6722 del 9 settembre 1986, è stato definito in modo proporzionale ai flussi turistici dell'epoca e sulla base di criteri di formulazione delle graduatorie da ritenersi ormai superati dalle normative sopravvenute;
- d. il crescente interesse dei visitatori per tutti i siti di natura vulcanica presenti sul territorio regionale, oltre a determinare l'esigenza di un concreto programma di conoscenza e valorizzazione dei medesimi, comporta la necessità di rafforzare ed incrementare il numero di Guide Vulcanologiche rapportandolo alla crescita esponenziale dei flussi turistici nazionali ed internazionali degli ultimi anni diretti sia presso il sito del Vulcano Vesuvio, che rappresenta una delle principali immagini iconiche del territorio campano, che presso l'area Flegrea e la Solfatara la cui prossima apertura, comporterà un sicuro incremento del flusso turistico da organizzare in sicurezza;
- e. il superamento del numero originario di 37 guide vulcanologiche, tutt'ora operanti nel sito del Vulcano Vesuvio, stante anche una elevata età media delle stesse, appare quanto mai indispensabile per gestire in modo ottimale, sia in termini di sicurezza che di qualità dell'offerta, la attuale consistenza dei flussi turistici;
- f. le procedure per l'ammissione al corso formativo per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida vulcanologica da ultimo conseguite sono state basate su standard formativi aggiornati e sull'espletamento di rigorose prove selettive, conformi alle disposizioni normative di cui alla richiamata Legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6 e alle successive disposizioni del Documento *“Profilo Professionale della Guida Vulcanologica”* approvato con delibera del Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale delle Guide Alpine n. 6 del 22 Settembre 2020, trasmesso per conoscenza al competente Ministero quale Organo di Controllo;
- g. in particolare, dall'esame delle disposizioni dettate nel documento di cui alla lettera precedente, deriva che i professionisti neoabilitati con la recente procedura hanno una base formativa più ampia che, accanto alla funzione di illustrare le caratteristiche dell'ambiente montano e vulcanico in cui opera ha soprattutto il fondamentale compito della tutela della *“sicurezza e incolumità dei propri allievi/clienti operando come mitigatore di rischio nelle aree vulcaniche attive, lungo itinerari tecnicamente impegnativi e in qualsiasi condizione”*;
- h. l'ampliamento al PPVV ai professionisti neoabilitati, pertanto, garantirebbe un servizio di accompagnamento più efficiente anche in termini di qualità dell'offerta turistica regionale, tenuto altresì conto che l'ammissione all'ultimo esame di abilitazione all'esercizio di GV, al di là della preparazione teorica, richiedeva, anche da un punto di vista tecnico-pratico *“l'attitudine del candidato a muoversi con decisione e sicurezza su terreno vulcanico, da realizzare con equipaggiamento adeguato alle condizioni dell'alta montagna e con condizioni fisiche e di allenamento adeguate all'impegno complessivo della prova”*;
- i. in armonia con i principi euro-unionali e in conformità alle disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le prestazioni professionali delle guide vulcanologiche, obbligatorie per la località Vesuvio al di sopra dei mille metri, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16 marzo 1986 n. 11, devono potersi svolgere nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di libero accesso all'esercizio della professione;
- j. pertanto, i competenti Uffici regionali propongono:
 - j.1 di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6722 del 9 settembre 1986, al fine di adeguare, secondo il principio di proporzionalità, il numero delle Guide Vulcanologiche operanti presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, superando la condizione del numero chiuso previsto dalla stessa DGR n. 6722/1986, in considerazione dell'aumento dei flussi turistici e dell'esigenza di garantire il prevalente interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità degli escursionisti;

j.2 di stabilire - data la persistente vigenza della normativa regionale in tema di Presidi Permanenti - che presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio possono esercitare la propria attività tutti i professionisti regolarmente abilitati alla professione di Guida Alpina Vulcanologica e iscritti all'Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, su base volontaria e previa semplice comunicazione ai competenti uffici in materia di turismo della Regione Campania;

j.3 di precisare che:

j.3.1 in considerazione del ruolo della Guida Vulcanologica posta, in modo particolare, a salvaguardia della incolumità e della sicurezza degli escursionisti, lo svolgimento delle attività professionali nel Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, sarà sottoposto a verifica periodica del possesso dei requisiti di idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente unità sanitaria locale così come disposto dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6;

j.3.2 tutti i professionisti regolarmente abilitati all'esercizio della professione di Guida Alpina e Vulcanologica, iscritti ad un Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche riconosciuto sul territorio nazionale (o, in caso di cittadini di altri Stati membri dell'UE o di Stati extra UE, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali) potranno esercitare la propria attività oltre che sul sito Vesuvio anche nelle altre aree vulcaniche regionali, secondo criteri di disponibilità volontaria e in coordinamento con gli enti gestori dei siti;

j.3.3 ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge n. 6/1989, per l'esercizio dell'attività di Guida Vulcanologica da parte di professionisti provenienti dall'estero e in possesso di abilitazione tecnica regolarmente conseguita in base alle disposizioni normative del paese di provenienza, non è previsto l'obbligo di iscrizione nei richiamati Albi professionali, qualora l'attività venga svolta in modo non stabile sul territorio nazionale;

ACQUISITO il parere favorevole della III Commissione Consiliare Permanente prot. n. 0012315/i del 08/07/2025, reso ai sensi dell'art. 15, co. 5, della Legge regionale 16 marzo 1986, n. 11;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6722 del 9 settembre 1986, al fine di adeguare, secondo il principio di proporzionalità, il numero delle Guide Vulcanologiche operanti presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio superando la condizione del numero chiuso previsto dalla stessa DGR n. 6722/1986, in considerazione dell'aumento dei flussi turistici e dell'esigenza di garantire il prevalente interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità degli escursionisti;
- b. di dover stabilire - data la persistente vigenza della normativa regionale in tema di Presidi Permanenti - che presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio possono esercitare la propria attività tutti i professionisti regolarmente abilitati alla professione di Guida Alpina Vulcanologica e iscritti all'Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, su base volontaria e previa semplice comunicazione ai competenti uffici in materia di turismo della Regione Campania;
- c. di dover precisare che:
 - c.1 in considerazione del ruolo della Guida vulcanologica posta, in modo particolare, a salvaguardia della incolumità e della sicurezza degli escursionisti, lo svolgimento delle attività professionali nel Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, sarà sottoposto a verifica periodica del possesso dei requisiti di idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente unità sanitaria locale così come disposto dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
 - c.2 tutti i professionisti regolarmente abilitati all'esercizio della professione di Guida Alpina e Vulcanologica, iscritti a un Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche riconosciuto sul territorio nazionale (o, in caso di cittadini di altri Stati membri dell'UE o di Stati extra UE, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento delle

qualifiche professionali) potranno esercitare la propria attività oltre che sul sito Vesuvio anche nelle altre aree vulcaniche regionali, secondo criteri di disponibilità volontaria e in coordinamento con gli enti gestori dei siti;

- c.3 ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge n. 6/1989, per l'esercizio dell'attività di Guida Vulcanologica da parte di professionisti provenienti dall'estero e in possesso di abilitazione tecnica regolarmente conseguita in base alle disposizioni normative del paese di provenienza, non è previsto l'obbligo di iscrizione nei richiamati Albi professionali qualora l'attività venga svolta in modo non stabile sul territorio nazionale;

VISTI

- a. la legge 17 maggio 1983 n. 217;
- b. la legge regionale n. 11 del 16 marzo 1986 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15;
- c. D.G.R. n. 6722 del 9 settembre 1986;
- d. D.G.R. n. 7497 del 14 ottobre 1986;
- e. la legge 2 gennaio 1989, n. 6;
- f. la legge 8 marzo 1991, n. 81;
- g. D.G.R. n. 5480 del 26 luglio 1994;
- h. D.P.G.R. n. 9992 del 14 ottobre 1994;
- i. D.G.R. n. 21 del 12 febbraio 1999;
- j. D.G.R. n. 6818 del 03 novembre 1999;
- k. D.G.R. n. 3902 del 3 agosto 2001;
- l. D.G.R. n. 297 del 14 giugno 2022;
- m. il D. Lgs 2 febbraio 2006, n. 30;
- n. il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
- o. la legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1;
- p. la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6722 del 9 settembre 1986, al fine di adeguare, secondo il principio di proporzionalità, il numero delle Guide Vulcanologiche operanti presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, superando la condizione del numero chiuso previsto dalla stessa DGR n. 6722/1986, in considerazione dell'aumento dei flussi turistici e dell'esigenza di garantire il prevalente interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità degli escursionisti;
2. di stabilire - data la persistente vigenza della normativa regionale in tema di Presidi Permanenti - che presso il Presidio Permanente Vulcano Vesuvio possono esercitare la propria attività tutti i professionisti regolarmente abilitati alla professione di Guida Alpina Vulcanologica e iscritti all'Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, su base volontaria e previa semplice comunicazione ai competenti uffici in materia di turismo della Regione Campania;
3. di precisare che:
 - 3.1 in considerazione del ruolo della Guida vulcanologica posta, in modo particolare, a salvaguardia della incolumità e della sicurezza degli escursionisti, lo svolgimento delle attività professionali nel Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, sarà sottoposto a verifica periodica del possesso dei requisiti di idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente unità sanitaria locale così come disposto dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
 - 3.2 tutti i professionisti regolarmente abilitati all'esercizio della professione di Guida Alpina e Vulcanologica, iscritti a un Albo regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche riconosciuto sul territorio nazionale (o, in caso di cittadini di altri Stati membri dell'UE o di Stati extra UE, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali) potranno esercitare la propria attività oltre che sul sito Vesuvio

anche nelle altre aree vulcaniche regionali, secondo criteri di disponibilità volontaria e in coordinamento con gli enti gestori dei siti;

3.3 ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge n. 6/1989, per l'esercizio dell'attività di Guida Vulcanologica da parte di professionisti provenienti dall'estero e in possesso di abilitazione tecnica regolarmente conseguita in base alle disposizioni normative del paese di provenienza, non è previsto l'obbligo di iscrizione nei richiamati Albi professionali qualora l'attività venga svolta in modo non stabile sul territorio nazionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza:

4.1 alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, anche per la notifica al Collegio regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania, al Presidio Permanente Vulcano Vesuvio e all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

4.2 all'Assessore al Turismo e alla semplificazione amministrativa;

4.3 agli Uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale; all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	466	del	11/07/2025	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UD/STAFF DIR.GEN.
				DG 12	06

OGGETTO :

DGR n. 6722 del 9 settembre 1986 - Guide Vulcanologiche. Determinazioni

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE	Assessore FELICE CASUCCI	23/07/2025
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF	Dott.ssa ROSANNA ROMANO	23/07/2025

DATA ADOZIONE	11/07/2025	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME FERRARA	NOME MAURO	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 23/07/2025

AI SEGUENTI UFFICI:

40.01.00. Gabinetto del Presidente**40.02.00. Ufficio Legislativo****50.12.00. Direzione Generale per le politiche culturali e turismo**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

UDCP = Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente